

CAMERA DEI DEPUTATI N. 320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, FERRARI MARTE

Presentata il 10 agosto 1983

Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva
per i giovani iscritti fra la gente di mare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 298 del regolamento al codice della navigazione, recita testualmente: « La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo, deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.

La navigazione effettuata entro i limiti del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capobarca per il traffico locale, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime»; ed all'articolo 250, numero tre, indica, ad esempio, tra i requisiti necessari a conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso, quello di: « avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo ».

Poiché la navigazione effettuata in servizio di leva su navi della Marina militare è, in linea di principio, valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali, ne consegue che tutti i giovani iscritti fra la gente di mare, che svolgono il servizio di leva nella Marina militare, sono vivamente interessati al problema.

Purtroppo, però, di essi una certa percentuale viene regolarmente destinata ad incarichi a terra e di quelli che avranno la fortuna di essere imbarcati, una parte non indifferente, all'atto di chiedere alle capitanerie di porto il riconoscimento del servizio militare marittimo, per il rilascio dei titoli professionali, avrà l'amara sorpresa di sentirsi rispondere che il servizio prestato non è valido a tale scopo.

Infatti tutta la materia in ambito marina mercantile è regolata dalla circolare 415352 del 30 settembre 1963, serie IX, n. 41, della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, divisione 1^a, sezione 2^a, dalla quale si deduce che per ottenere il predetto riconoscimento è necessario che il giovane militare di leva, oltre ad

essere stato imbarcato su particolari tipi di navi, deve essere stato incorporato in ben definite categorie.

Ciò significa, ad esempio, che due giovani, imbarcati sulla stessa unità, nello stesso periodo, che hanno effettuato le stesse navigazioni, nelle identiche condizioni ambientali, sol perché sono stati incorporati in differenti categorie o specialità, finiranno con il trovarsi differenziati, nella vita professionale futura, per colpe non proprie.

Una tale « discriminazione » sembra essere, più che inopportuna, ingiusta in quanto nella su menzionata circolare di Marimercant, evidentemente, non si tiene conto del fatto che, sulle navi della Marina militare, tutto il personale di bordo, in navigazione, trova impiego prevalente in compiti extra categoria connessi agli stati di approntamento dell'unità.

Ma a prescindere dalla suddetta obiezione, che evidentemente consentirebbe a tutto il personale imbarcato di ottenere

il predetto riconoscimento, non v'è dubbio che una normativa che lascia all'arbitrio del singolo il destino professionale e lo sviluppo di carriera di un individuo, non può essere accettata.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge mira a dare certezza ed eguale riconoscimento a quei giovani che iscritti fra la gente di mare hanno interesse a vedere egualmente riconosciuto il periodo del servizio di leva trascorso a bordo delle navi militari nell'assolvimento di un obbligo costituzionale.

Conseguentemente si chiede che gli uffici preposti al reclutamento militare marittimo assegnino ai predetti giovani solo quelle categorie che permettono il riconoscimento dei servizi prestati sulle unità della Marina militare ai fini del conseguimento di qualifiche e titoli professionali marittimi ed al competente ufficio impiego di assicurare loro solo destinazioni di imbarco e su unità che per la loro attività consentono il riconoscimento del predetto periodo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutto il personale di leva in servizio militare marittimo, iscritto fra la gente di mare, deve essere incorporato in categorie e specialità che consentano il riconoscimento dei servizi prestati nella Marina militare ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei titoli professionali marittimi.

ART. 2.

L'impiego del suddetto personale, salvo esplicita rinuncia dell'interessato, deve essere limitato sempre a destinazioni di imbarco su unità militari che per il loro impiego operativo assicurino il riconoscimento del periodo d'imbarco effettuato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1.

ART. 3.

Gli uffici leva delle capitanerie di porto segnalano ai competenti centri di reclutamento i nominativi dei giovani iscritti nella gente di mare con tutti i dati necessari per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

ART. 4.

Nel dare corso ai movimenti numerici e nel segnalare alla Direzione generale competente i nominativi di quei giovani che, per l'appartenenza a particolari categorie, devono essere destinati nominativamente, il centro di reclutamento reclute competente, deve curare che non abbiano a verificarsi errori o disguidi che possano danneggiare i giovani in oggetto.

ART. 5.

Le infrazioni alla presente normativa possono essere oggetto di ricorso alle autorità giudiziarie competenti, per la valutazione e il rimborso degli eventuali danni che devono essere recuperati dall'amministrazione a carico del dirigente direttamente responsabile del disservizio.